

COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27 febbraio 2014

Ripubblicato dal l'11 marzo 2014 al 26 marzo 2014

In vigore dal 27 marzo 2014

Art. 1 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato in esecuzione dell'art. 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 2 – Ambito oggettivo e soggettivo

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale e delle informazioni relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali

Gli Amministratori sono tenuti a trasmettere alla Segreteria Comunale:

- a) il curriculum
- b) copia della dichiarazione dei redditi
- c) una dichiarazione con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" concernente:
 - i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti nei pubblici registri;
 - le azioni di società possedute:
 - le quote di partecipazioni in società;
 - l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- d) una dichiarazione con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" concernente:
 - i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti;
 - gli eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- e) una dichiarazione con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" concernente:
 - le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte (devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della Legge18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti)

E' obbligo del titolare dell'incarico politico depositare unitamente ai documenti di cui sopra copia della dichiarazione dei redditi e dichiarazione di cui alla lettera c del comma precedente del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentano. Il titolare dell'incarico politico è tenuto a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado e l'Amministrazione deve darne evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle.

Le dichiarazione e i documenti di cui sopra devono essere presentati :

 ad inizio mandato, entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica per i Consiglieri ed il Sindaco ed entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina per gli Assessori; • in sede di prima applicazione entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

I documenti e le dichiarazioni di cui al comma 2 lettere b, c, d e del comma 3 del presente articolo devono essere presentate per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione è fissato al 1 ottobre di ogni anno Al termine del mandato i documenti e le dichiarazioni devono essere rese entro 30 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione per le nuove elezioni amministrative di questo Comune, solo laddove siano intervenute delle variazioni rispetto agli ultimi atti presentati

Art. 3 – Dati da pubblicare e modalità di pubblicazione

L'Ufficio Segreteria provvede alla pubblicazione dei dati di cui all'articolo precedente trasmessi dagli Amministratori sul sito internet dell'Ente in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" nel termine di 30 giorni dalla data della loro presentazione. Contestualmente devono essere pubblicati:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
- i compensi di qualsiasi natura percepiti connessi all'assunzione della carica
- gli importi di viaggi di servizio e missione pagati

I dati sono pubblicati anche per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del mandato, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale.

I dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale degli Amministratori, del loro coniuge e dei loro parenti sino al secondo grado (laddove vi abbiano acconsentito) sono pubblicati sino al termine dell'incarico o del mandato

Art. 4 - Sanzioni

Per la mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui al presente regolamento, ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro cinquecento a un massimo di euro diecimila.

Articolo 5 – Procedimento sanzionatorio

L'applicazione della sanzione di cui all'articolo precedente è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è assoggettata alla sue norme procedimentali.

Prima di attivare la procedura di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Responsabile dell'Ufficio Segreteria, inviterà i soggetti inadempienti ad ottemperare entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione di tale richiesta, con l'avvertenza che, in caso di inerzia, si procederà all'attivazione del procedimento sanzionatorio.

In caso di inottemperanza totale o parziale il Responsabile dell'Ufficio Segreteria provvederà alla contestazione/notificazione della violazione ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, gli scritti difensivi di cui l'art. 18 della medesima legge, nonché ad irrogare definitivamente, con ordinanza di ingiunzione, la sanzione, è il Responsabile della Polizia Locale.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.